

STATUTO

ADRIACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA DINA
SASSOLI 24

Numero REA: RN - 304794

Codice fiscale: 03698840406

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 24.041 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata "ADRIACOOP	
	Società Cooperativa Sociale", in sigla "ADRIACOOP Soc. Coop.	
	Sociale".	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la	
	Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una	
	o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute	
	dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ai relativi	
	organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui	
	territorio ha la propria sede sociale.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Rimini.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può	
	trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché	
	istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie	
	e filiali fuori della propria sede sociale.	
	ART. 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050	
	(duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata e la	
	Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione	
	1	

	dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso	
	l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a	
	disposizione. Essa opera attraverso:	
	- la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi a	
	favore di soggetti svantaggiati quali handicappati,	
	tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e persone in	
	difficoltà;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, artigianali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone	
	svantaggiate appartenenti alle tipologie di cui al	
	precedente punto a).	
	La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due	
	attività suddette, attraverso una divisione aziendale dotata	
	di autonomia organizzativa ed amministrativa intende	
	realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di	
	2	

	perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso	
	l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione ed il	
	successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	
	di cui al precedente punto a).	
	L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà	
	disposto anche a scopo di qualificazione professionale con	
	finalità propedeutiche per l'inserimento in attività	
	lavorative esterne.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516	
	C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	3	

	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a	
	disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica	
	del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo	
	Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui	
	i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	ART. 5	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.	
	Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale	
	prevalentemente delle prestazioni dei propri soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti	
	4	

	ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti	
	attività finalizzate:	
	a) all'assistenza, alla riabilitazione ed al sostegno di	
	handicappati, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e	
	persone in difficoltà;	
	b) all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate	
	appartenenti alle categorie di cui al precedente punto a).	
	Tali obiettivi si realizzeranno attraverso la gestione di	
	servizi e attività, in proprio o in convenzione con gli Enti	
	pubblici e privati, quali:	
	- gestione ed organizzazione di centri di accoglienza,	
	assistenza, educazione, orientamento al lavoro, offrendo in	
	essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o	
	alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;	
	- attività di mediazione culturale al fine di favorire	
	l'inserimento umano, sociale e lavorativo e la pacifica	
	convivenza tra cittadini italiani e stranieri;	
	- prestazioni di servizi educativi, socio-sanitari, di	
	assistenza presso il domicilio degli utenti, presso Enti o	
	strutture pubbliche o private o in comunità e simili.	
	Anche al fine di poter permettere un inserimento lavorativo	
	alle persone svantaggiate accolte, ospitate, assistite e/o	
	riabilite la cooperativa potrà svolgere inoltre le	
	seguenti differenti attività in relazione anche alle diverse	
	tipologie di svantaggio:	
	5	

	1. Lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili,	
	immobili in genere, e la loro manutenzione.	
	2. Servizi di disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale,	
	attività di spurgo in genere;	
	3. Attività agricole, zootecniche ed agriturismo;	
	4. Progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di	
	aree verdi, parchi, giardini e privati, impianti sportivi e	
	ricreativi;	
	5. Acquisto all'ingrosso di materiali, prodotti, macchine	
	e attrezzi da rivendere anche a terzi, sia imprese che	
	privati;	
	6. Servizi di accertamento e riscossione dei tributi	
	comunali o altri Enti nei limiti però delle attività non	
	riservate per legge;	
	7. Gestione di servizi postali, vuotatura e trasporto di	
	cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai	
	depositi ferroviari o agli uffici postali periferici,	
	servizio di recapito o di corrispondenza, pacchi e simili;	
	8. Gestione di autoparchi e parcheggi in genere;	
	9. Gestione servizi cimiteriali, accudienza lampade	
	votive e servizi di necroforia in genere;	
	10. Gestione di servizi di segnaletica orizzontale e	
	verticale e manutenzione in genere;	
	11. Servizi di impianti elettrici;	
	6	

	12. Gestione di strutture socio-sanitarie ed assistenziali	
	e prestazioni di ricovero, cure e assistenza; day hospital,	
	telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza;	
	13. Attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione,	
	attività editoriale e di distribuzione;	
	14. Gestione di lettura contatori gas, acqua, elettricità	
	e simili;	
	15. La gestione di servizi di affissione;	
	16. Gestione mense pubbliche e private, pubblici esercizi,	
	attività per la somministrazione di alimenti e bevande e	
	servizi ausiliari, servizi di cucina, di cottura, di	
	preparazione, e di manipolazione di alimenti e bevande, di	
	confezionatura, di somministrazione, di distribuzione e	
	trasporto pasti;	
	17. Gestione di strutture turistico e/o ricettive, servizi	
	di salvataggio e sorveglianza presso piscine pubbliche e	
	private, stabilimenti balneari, colonie e centri estivi e	
	invernali;	
	18. Gestione servizi bibliotecari, museali e simili,	
	presso istituti culturali ed artistici pubblici e privati,	
	servizi di ricerca e guida bibliografica, dattilografica,	
	inventari topografici, operazione di microfilmatura ed	
	operazioni di riordinamento e ricollocazione del materiale	
	librario con piccole manutenzioni alla stessa attività ed	
	attività affini, alla commercializzazione di beni inerenti	
	7	

	alle attività culturali ed artistiche;	
	19. Gestione di servizi di trasporto pubblico di persone e	
	effettuato con qualsiasi mezzo comprese le prestazioni di	
	trasporto con auto ambulanze, noleggio con o senza autista,	
	in tutte le forme nelle quali tali servizi possono	
	articolarsi, di mezzi necessari per il trasporto su strada,	
	per via aerea, via marittima, lacunale, fluviale;	
	20. Gestione e servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di	
	reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;	
	21. Gestione servizi di guardiania, di portineria, di	
	vigilanza e di custodia, tra cui anche quelli di cui al RDL	
	26 settembre 1935 n.152, in particolare per i servizi di	
	controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, in	
	luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, comprese	
	fiere nazionali ed internazionali, servizi di stewarding con	
	personale adibito ai controlli dei titoli di accesso,	
	all'instradamento degli spettatori nonchè l'esercizio di	
	attività affini e connesse, attività di sorveglianza per	
	l'accoglienza e l'instradamento degli spettatori in tutte le	
	manifestazioni pubbliche e private a carattere sportivo e	
	non, di stewarding, compresa la verifica del rispetto del	
	regolamento di utilizzo degli impianti, l'esercizio di	
	attività affini e connesse;	
	22. Lavori di legatoria, cartonaggio pelletteria,	
	tipografia, fabbricazione e confezionamento di articoli in	
	8	

	tessuto ed altri materiali;	
23.	Costruzione e gestione di impianti di stoccaggio,	
	riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti	
	solidi e liquidi, urbani e speciali e tossiconocivi;	
	gestione servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani e/o	
	speciali e/o tossiconocivi e loro trasporto in ambienti e/o	
	luoghi e/o impianti predisposti;	
24.	Gestione di servizi di movimentazione merci,	
	facchinaggio, traslochi e logistica in genere con mezzi	
	meccanici e/o manuali, auto trasporto di beni in conto	
	proprio e in c.to terzi;	
25.	Sfalcio del verde, decimatura piante, lavori agricoli e	
	manutenzione varia;	
26.	Gestione di serre per piante e fiori;	
27.	Lavori di segnaletica orizzontale e verticale;	
28.	Lavori di falegnameria, metalmeccanica e di	
	verniciatura;	
29.	La gestione di palestre;	
30.	Servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e lavori in	
	genere negli ambiti di locali scolastici, uffici e comunità	
	in genere;	
31.	Lavori di assemblaggio, imballaggio, etichettaggio,	
	selezionamento di materiali vari, macchine e macchinari per	
	conto di terzi, montaggio e smontaggio di materiali	
	elettrici, elettronici, ed elettromeccanici di ogni tipo e	
	9	

	specie. Assemblaggio telai in legno.	
	32. Organizzazione di convegni e fiere con consulenza,	
	segreteria e con fornitura di servizi di interpretazioni e	
	traduzioni simultanee e consecutive, battitura testi,	
	fotocopiatura tele- fax, consulenza linguistica,	
	trascrizione da nastro e corsi di lingua;	
	33. L'organizzazione e la fornitura di servizi di	
	mascheraggio, di controllo accessi e flussi dell'utenza, di	
	guardiania, di parcheggi, di portierato, di sicurezza,	
	ricevimento, di hostess e di segreteria organizzativa in	
	genere;	
	34. Il supporto a processi amministrativi, commerciali ed	
	informatici del cliente necessari alla gestione degli eventi	
	quali a titolo di esempio il supporto e lo sviluppo	
	dell'organizzazione di call center/contact center volti alla	
	realizzazione di eventi;	
	35. Creazione di centri di lavoro proprio tramite	
	convenzioni all'interno di aziende private;	
	36. Servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca	
	e trasferimento tecnologie;	
	37. Servizio di Hostess e promoter Commerciali, l'attività	
	di formazione nell'ambito dei servizi di stewarding ed	
	eventi musicali o culturali presso gli impianti sportivi o	
	di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'organizzazione di	
	corsi di formazione per il personale da destinare alle	

	attività di stewarding, hostessing e servizi connessi,	
	l'attività di interpretariato e supporto all'organizzazione	
	del cliente in termini di servizi in ambito commerciale e	
	marketing, quali convention, fiere, workshop aziendali,	
	presentazioni di attività volte a clienti di lingua estera;	
	38. Attività di copisteria;	
	39. Attività nautica;	
	40. Attività amministrativa e contabile in genere per enti	
	pubblici e privati;	
	41. creazione, gestione e manutenzione della sentieristica;	
	42. Gestione diretta o per conto terzi, di strutture	
	ricettive di ristorazione;	
	43. gestione di strutture ricettive e turistiche, nonché	
	organizzazione e gestione di gite guidate a scopo turistico	
	ambientale e culturale.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede,	
	fra l'altro:	
	- ad instaurare forme di collaborazione con Istituzioni	
	pubbliche e private, quali Enti Locali, Servizio Sociale	
	Pubblico, Servizio Handicap Pubblico, Servizio di	
	prevenzione e cura delle tossicodipendenze, Associazioni di	
	volontariato, Associazioni e gruppi di familiari e utenti;	
	- ad assumere la concessione di lavori, sia direttamente	
	che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e	
	da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione	

	temporanea con altre imprese, a gare di appalto nelle forme	
	previste dalla legge vigente in materia, stipulando	
	contratti e convenzioni;	
	- ad istituire o gestire cantieri, stabilimenti,	
	officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento	
	delle attività sociali;	
	- ad acquistare o prendere in affitto immobili,	
	magazzini, officine, macchinari e materiali necessari	
	all'esercizio dell'impresa sociale;	
	- ad intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto	
	sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci	
	cooperatori;	
	- a promuovere l'istruzione professionale, la formazione	
	culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere	
	a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non	
	prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a	
	quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare,	
	immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria,	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai	
	medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per	
	indicazione meramente esemplificativa:	
	a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto	

	qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che	
	svolgano attività analoghe, accessorie o complementari	
	all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque	
	senza che si configuri operatività nei confronti del	
	pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come	
	semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi	
	dell'art. 2545 - septies C.C.;	
	b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito agli enti e società, cui la Cooperativa	
	aderisce.	
	La società può acquistare azioni proprie ai sensi dell'art.	
	2529 c.c. solo attraverso l'utilizzo di dividendi	
	distribuibili e riserve disponibili e comunque nel limite	
	del 10% dell'intero capitale sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o	
	collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di	
	coordinamento, servizi promozionali e di marketing e	
	attività per la soluzione dei problemi nelle aree	
	finanziarie. La cooperativa potrà inoltre, a favore delle	
	partecipate, prestare avvalli, ed ogni garanzia anche reale,	
	effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali	
	versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto	
	capitale, senza diritto alla restituzione delle somme	
	versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel	
	13	

	rispetto della normativa prevista per la trasparenza	
	bancaria in materia.	
	La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti	
	ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare	
	e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del	
	risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto	
	previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle	
	leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative	
	disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le	
	modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate	
	da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e	
	nelle forme consentite dalla legge.	
	La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo V del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6	
	Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma	
	non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle	
	14	

	prestazioni mutualistiche della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il	
	18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale,	
	prestando la loro attività lavorativa;	
	b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1,	
	della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa addetti	
	alle attività rispondenti alla sezione B, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo.	
	c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	
	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla	
	Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di	
	legge vigenti in materia, compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui	
	contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I	
	15	

	rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurabili fra la	
	Cooperativa e tali soci cooperatori saranno indicati e	
	disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6	
	della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.	
	Gli aspiranti soci non devono aver subito condanne né avere	
	procedimenti penali in corso per reati dolosi.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale.	
	Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che,	
	esercitano, in proprio o avendovi interessenza diretta,	
	imprese in concorrenza con quella esercitata dalla	
	Cooperativa.	
	ART. 7	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta,	
	che dovrà contenere:	
	a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di	
	nascita, codice fiscale, indicazione dell'effettiva attività	
	svolta, della propria qualificazione o capacità	
	professionale maturata, delle specifiche competenze	
	possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto	
	sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;	
	b. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende	
	16	

	instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	c. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in	
	misura non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci e comunque a n 1 azione, né superiore al	
	limite massimo fissato dalla legge; oltre all'impegno a	
	versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonché di approvare	
	specificamente la clausola compromissoria di cui ai	
	successivi artt. 50 - 51.	
	Con la domanda l'aspirante socio deve produrre una	
	dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale	
	attesti che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono	
	indagini penali in corso a suo carico nonché il certificato	
	dei carichi pendenti ed il certificato del casellario	
	giudiziale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	17	

	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni	
	caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità	
	economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci	
	non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il	
	perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.	
	La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori,	
	nel libro dei soci cooperatori solo dopo che da parte del	
	nuovo ammesso sia stata effettuato, entro il termine di	
	trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,	
	il primo versamento delle azioni sottoscritte e sia stato	
	versato l'eventuale sovrapprezzo, in mancanza del quale la	
	deliberazione medesima diverrà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la	
	relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i	
	quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di	
	tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima, successiva convocazione.	

	In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	
	Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad	
	assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la	
	deliberazione di sua competenza conformemente a quanto	
	stabilito dall'Assemblea medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio	
	cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto	
	di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo	
	socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta	
	alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al	
	precedente art. 6.	
	ART. 8	
	I soci operatori sono obbligati:	
	a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;	
	b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori;	
	c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti	
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,	
	19	

	prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni	
	previste da regolamento interno e/o da contratto.	
	ART. 9	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali od esercitino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo	
	scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle	
	condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.	
	ART. 10	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	20	

	medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% (cinquanta per cento) di quanto previsto per i soci	
	cooperatori ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dal successivo art. 28, anche in misura inferiore ai soci	
	cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del	
	ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di	
	21	

	emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio; egli non può rappresentare	
	in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	

	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve comunicare, entro quindici giorni	
	successivi alla scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, la deliberazione di ammissione in qualità di	
	socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del	
	presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	ART. 11	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione o per causa di morte.	
	ART. 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio	
	cooperatore può recedere dalla Cooperativa per risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per	
	qualsiasi altra ragione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla	
	23	

	Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata, con	
	lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale di cui ai successivi artt. 50 - 51.	
	Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda o di scadenza del termine di preavviso, se	
	posteriore.	
	Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle	
	dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo	
	scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza	
	del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina,	
	fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in	
	tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di	
	preavviso.	

	ART. 13	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei	
	soci cooperatori:	
	a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non	
	siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare	
	al conseguimento degli scopi sociali;	
	b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità	
	a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, fatta salva	
	diversa e motivata deroga a parte del Consiglio di	
	Amministrazione, come di seguito specificato;	
	c) che vengano a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilità prevista dall'art. 6;	
	d) che fruiscono delle prestazioni della pensione di	
	vecchiaia o di quella anticipata o che siano comunque in	
	possesso dei requisiti di legge per avere diritto al	
	trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e	
	motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;	
	e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel	
	versamento delle azioni, altresì nel pagamento dei debiti	
	eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi	
	titolo;	
	f) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti interni, dalle	
	25	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal	
	rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto sociale;	
	g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di	
	prestare la propria attività lavorativa richiesta dalla	
	Cooperativa;	
	h) che, nell'esecuzione dell'attività di lavoro, violino	
	gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da	
	contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455	
	C.C.;	
	i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subiscano un licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello	
	subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro	
	inadempienza;	
	k) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa	
	si sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle	
	precedenti lettere i) e j), fatta salva, in questi casi, la	
	facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal	
	deliberare l'esclusione in considerazione delle	
	caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi	
	della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa	
	sociale;	
	26	

	l) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente	
	art. 9;	
	m) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	n) che in qualunque modo arrechino danni alla	
	Cooperativa;	
	o) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni,	
	ledano gravemente l'immagine e il buon nome della	
	Cooperativa ovvero l'onorabilità degli amministratori, di	
	altri soci e/o di dipendenti della Cooperativa medesima,	
	siano causa di gravi dissidi o disordini fra i soci,	
	compromettano il normale ed ordinato svolgimento delle	
	attività sociali o comunque violino il vincolo fiduciario,	
	su cui si fonda il rapporto societario regolato dai principi	
	generali di correttezza, buona fede e lealtà a cui sono	
	tenuti tutti i soci;	
	p) che vengano condannati con sentenza penale	
	irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il	
	patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la moralità	
	pubblica ed il buon costume, nonché per qualsiasi delitto	
	commesso durante lo svolgimento dei propri incarichi di	
	lavoro;	
	q) che senza giustificato motivo, non partecipi per più	
	di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente	
	convocate.	

	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei	
	casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di	
	Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al	
	socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5	
	(cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o	
	scritte.	
	L'esclusione ha effetto con il ricevimento della	
	comunicazione del relativo provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne della	
	Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione previa	
	autorizzazione dell'Assemblea ha facoltà di non decretare	
	l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	ART. 14	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono	
	28	

	oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno	
	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dagli artt. 50 - 51 del presente statuto.	
	I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i	
	menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione,	
	dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato	
	alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza,	
	entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	ART. 15	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per	
	liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi	
	eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno,	
	ai sensi del successivo art. 27.	
	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il	
	socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al	
	comma precedente.	
	29	

	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di	
	ogni proprio eventuale credito liquido e della penale	
	deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.	
	Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi	
	dell'art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in	
	più rate entro il termine di cinque anni. I soci receduti o	
	esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi	
	eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	ART. 16	
	In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno	
	diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le	
	modalità previste dal precedente articolo, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, con riferimento	
	all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	30	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	ART. 17	
	I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il	
	rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	ART. 18	
	Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	
	31	

	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a 2 (due) azioni ordinarie,	
	del valore nominale di 25 (venticinque) euro ciascuna, né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci	
	cooperatori;	
	- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle	
	attività di questa intende partecipare.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	

	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà	
	essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la	
	particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI	
	E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO	
	CAPO I	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 19	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento	
	aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di	
	33	

	agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	
	sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta	
	contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica,	
	denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che	
	intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente	
	statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale	
	indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera	
	l'emissione delle azioni di sovvenzione.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposito libro dei soci sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni	
	sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo art. 23; all'osservanza dello statuto e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla	
	Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437	
	C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al	
	Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo	

	minimo di durata del suo conferimento eventualmente	
	stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle	
	azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto	
	negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio	
	cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il	
	rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità	
	previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore,	
	in misura comunque non superiore a quanto effettivamente	
	versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente	
	aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art.	
	27.	
	Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non	
	sono comunque rimborsabili.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,	
	la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, che potrà	
	stabilire, tra l'altro: l'ammontare complessivo del fondo;	
	l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale	
	del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto	
	della domanda di ammissione a socio sovventore; il valore	
	nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare	
	dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di	
	esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di	
	voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di	

	sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la	
	trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni	
	medesime.	
	CAPO II	
	AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	ART. 20	
	Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione	
	dell'Assemblea, le procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione,	
	essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa	
	secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi	
	vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore	
	contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	competente.	
	Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura	
	non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti	
	della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati	
	dall'Assemblea predetta.	
	I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci	
	della Cooperativa.	
	Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 23; all'osservanza	
	36	

	dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle	
	loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi	
	e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei	
	soci cooperatori.	
	Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non	
	saranno comunque rimborsabili.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,	
	la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è	
	disposta, in conformità alla normativa vigente in materia,	
	da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci,	
	che stabilirà la durata dei programmi, il valore nominale e	
	l'ammontare complessivo delle azioni da emettere,	
	l'eventuale sovrapprezzo, l'eventuale durata minima del	
	rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto	
	di recesso, nonché ogni altra caratteristica di tali azioni.	
	CAPO III	
	STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 21	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti	
	finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi	
	degli artt. 2410 e seguenti, C.C.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	37	

	Assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI	
	ART. 22	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a).1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna	
	del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00),	
	sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;	
	a).2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori,	
	destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui	
	all'art. 4 L. n. 59/92;	
	38	

	a).3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto	
	per legge.	
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in	
	natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343	
	C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti	
	delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve comunque costituite non possono essere	
	distribuite fra i soci.	
	ART. 23	
	Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.	
	Le azioni s'intendono sottoscritte dai soci cooperatori e	
	volontari con la ricevuta comunicazione della deliberazione	
	di ammissione e i relativi importi devono essere versati	
	anche a rate nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante	
	azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo	
	consentito dalla legge.	
	Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative;	
	le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere	

	anche al portatore, se interamente liberate. Il valore	
	nominale, le modalità ed i termini di conferimento,	
	l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo i diritti	
	patrimoniali e, relativamente alle azioni di sovvenzione, i	
	diritti di voto, i privilegi, le eventuali condizioni che	
	limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica di	
	tali azioni saranno stabiliti dall'Assemblea al momento	
	della loro emissione.	
	La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in	
	conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore	
	nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni	
	sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai	
	soci sovventori; azioni di partecipazione cooperativa.	
	Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa	
	avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1 C.C.	
	ART. 24	
	Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non	
	possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure	
	essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza	
	la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio cooperatore o volontario che intenda trasferire le	
	proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di	
	Amministrazione mediante lettera raccomandata.	
	40	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	ART. 25	
	Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione	
	cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.	
	Tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle	
	quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle	
	azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione; in	
	tal caso, il socio sovventore che intenda trasferire le	
	azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di	
	Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà	
	la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento di detta comunicazione.	
	TITOLO VII	
	GESTIONE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 26	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	41	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo	
	le disposizioni di legge in materia e con criteri di	
	prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella	
	relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel	
	caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il	
	Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella	
	relazione di cui all'art. 2428 C.C.	
	ART. 27	
	42	

	L'Assemblea che approva il bilancio, può deliberare il	
	riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento	
	economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a	
	titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e	
	del successivo art. 28. In tal caso, l'Assemblea provvede a	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di	
	ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o	
	stabilito dall'apposito regolamento interno.	
	La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da	
	pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e	
	successive modificazioni nella misura di legge;	
	c) all'eventuale aumento gratuito del capitale	
	sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in	
	misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, qualora sussistano le	
	condizioni di cui all'art. 2545-quinquies, secondo comma,	
	C.C.;	
	43	

	e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti	
	finanziari partecipativi previsti dal Titolo V, nella misura	
	stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero	
	dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in	
	misura non superiore a due punti in più rispetto al limite	
	massimo di cui alla precedente lettera d);	
	f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà	
	deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al	
	fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	ART. 28	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene	
	effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro	
	prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni	
	del presente statuto.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i	
	criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da	
	regolamento interno, i quali devono considerare in via	
	generale il trattamento economico complessivamente	
	corrisposto ad ogni socio e il numero di ore di lavoro	
	effettivamente prestato nell'esercizio sociale.	
	44	

	Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:	
	a) mediante integrazione dei trattamenti economici	
	complessivi;	
	b) mediante aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato.	
	TITOLO VIII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO	
	DEI SOCI COOPERATORI	
	ART. 29	
	I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per	
	prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva	
	nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per	
	i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in	
	assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma	
	di lavoro autonomo.	
	ART. 30	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa	
	di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello	
	associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art.	
	45	

	6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato.	
	ART. 31	
	L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo	
	stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di	
	maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in	
	accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali	
	del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei	
	lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può,	
	inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a	
	titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art.	
	28.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea	
	ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi	
	aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori,	
	46	

	nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano,	
	forme di apporto, anche economico, alla soluzione della	
	crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi	
	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 32	
	Sono Organi Sociali della Cooperativa:	
	a. l'Assemblea;	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. il Collegio dei Sindaci.	
	Sezione I - ASSEMBLEA	
	ART. 33	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	mediante avviso contenente l'elenco delle materie da	
	trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente	
	pubblicato nel quotidiano "La Voce di Romagna - Rimini e San	
	47	

	Marino) o in mancanza sul quotidiano "Il Corriere di Rimini"	
	o "Il Resto del Carlino", almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'Assemblea;	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed	
	in aggiunta a quelle stabilite dal terzo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee, fra cui a titolo esemplificativo la comunicazione	
	a mezzo posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	partecipi la maggioranza degli amministratori e dei sindaci	
	effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti,	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà	
	essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni	
	assunte ai componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo non presenti.	
	In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere	
	convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel	
	territorio regionale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di	
	cui al precedente art. 26.	

	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno	
	un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi	
	ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti	
	giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 34	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci	
	cooperatori;	
	3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee	
	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 e	
	successive modificazioni;	
	4. provvede alla nomina degli amministratori, previa	
	determinazione del loro numero e della durata del loro	
	mandato, nonché alla loro revoca;	
	5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se	
	ritenuta comunque opportuna ed alla revoca, dei componenti	
	del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente,	
	fissa i compensi loro spettanti;	
	6. conferisce, su proposta motivata del Collegio	
	49	

	Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso	
	Collegio, l'incarico di revisione legale dei conti e	
	determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	8. approva tutti i regolamenti interni e, con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello	
	sulla disciplina dei rapporti mutualistici;	
	9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore,	
	sul mancato accoglimento della domanda ammissione di	
	quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;	
	10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito	
	regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo	
	forme di apporto anche economico da parte dei soci	
	cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché	
	eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci	
	cooperatori, ai sensi del precedente art. 31;	
	11. approva, in sede di approvazione del bilancio, gli	
	stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere	
	dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	cooperativa;	
	12. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà	
	essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.	
	50	

	L'azione sociale di responsabilità contro gli	
	amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere	
	esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente	
	statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione	
	dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di	
	questi per gli atti compiuti.	
	ART. 35	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria,	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo	
	scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su	
	ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla	
	sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie	
	riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365,	
	secondo comma C.C., alla competenza del Consiglio di	
	Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli artt.	
	2505 e 2505-bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli	
	amministratori hanno la rappresentanza della società; gli	
	adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il	
	trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	51	

	ART. 36	
	In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della	
	metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della	
	Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente	
	con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci	
	presenti e/o rappresentati.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera	
	validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti	
	ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea	
	straordinaria è regolarmente costituita quando siano	
	presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di	
	almeno il 10% (dieci per cento) dei voti spettanti a tutti i	
	soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera	
	validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti	
	ai soci presenti e/o rappresentati.	
	Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla	
	liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria,	
	sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci	
	che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a	
	tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e	
	52	

	delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre	
	quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o	
	rappresentati.	
	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche,	
	risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che	
	avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza,	
	fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in	
	Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in	
	apposito regolamento interno.	
	ART. 37	
	Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di	
	mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali	
	si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea,	
	col sistema della votazione a scrutinio segreto.	
	ART. 38	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e	
	volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da	
	almeno novanta giorni e che non siano in mora con i	
	versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti	
	nell'apposito libro da almeno dieci giorni; essi possono	
	avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo	
	53	

	quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento	
	dell'emissione delle azioni.	
	In ogni caso, ai soci sovventori, di cui al Titolo V, non	
	può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i	
	soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la	
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa	
	categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio	
	delegato può rappresentare fino ad un massimo di cinque	
	soci.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate	
	nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti	
	sociali.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo e gli organismi periferici delle	
	medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare	
	coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	54	

	diritto di voto.	
	ART. 39	
	Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno	
	diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.	
	Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata	
	dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale	
	nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e	
	le funzioni previste dalla predetta norma di legge.	
	All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme previste per le Assemblee generali dei soci.	
	ART. 40	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente;	
	in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un	
	socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve	
	essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un	
	segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	55	

	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a	
	proprie spese.	
	Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 41	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di	
	consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un	
	massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci	
	cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci sovventori o	
	loro mandatarî, entro il limite massimo di un terzo, nonché	
	tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati amministratori e, se nominati,	
	decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i	
	56	

	falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena che	
	importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	Inoltre, gli amministratori non soci devono possedere, a	
	pena di decadenza dalla carica, i seguenti requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto	
	grado degli amministratori della Cooperativa muniti di	
	deleghe operative;	
	- non essere legati alla Cooperativa da rapporti di	
	lavoro ovvero da rapporti di natura patrimoniale o	
	professionale che, per la loro specifica natura ed entità,	
	siano tali da comprometterne in concreto l'indipendenza;	
	- non essere stati condannati con sentenza penale	
	irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il	
	patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la moralità	
	pubblica ed il buon costume;	
	- non ricoprire o avere ricoperto nei precedenti 2 anni	
	cariche amministrative e/o dirigenziali presso le Pubbliche	
	Amministrazioni;	
	- avere maturato precedenti esperienze gestionali,	
	tecniche ed amministrative nei settori ed ambiti in cui	
	opera la Cooperativa.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del	
	57	

	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non spetta al Consiglio di Amministrazione alcun compenso	
	dovuto per la loro attività collegiale.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo,	
	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno	
	essere oggetto di delega, oltre alle materie previste	
	dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci oltre alle decisioni	
	inerenti la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o l'assunzione	
	di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di	
	Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo, per le loro dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;	
	58	

	ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in	
	Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione	
	della società.	
	ART. 42	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un	
	terzo dei consiglieri con indicazione delle materie da	
	discutere.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,	
	anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo	
	che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti	
	comporta la reiezione della proposta.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il	
	Presidente ne accerti la necessità, possono essere	
	validamente tenute in video - conferenza o in audio -	
	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri	
	59	

	intervvenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti discussi, che sia loro	
	consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti	
	e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo	
	verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del	
	Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della	
	riunione, ove richiesto.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Cooperativa, precisandone	
	la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta	
	di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio	
	di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.	
	ART. 43	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via	
	esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Cooperativa.	
	Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra	
	l'altro e a titolo meramente esemplificativo:	
	60	

	a. curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad	
	esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a	
	quanto previsto del presente statuto;	
	c. redigere il bilancio sociale;	
	d. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e	
	di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti	
	finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal	
	presente statuto;	
	e. compilare i regolamenti interni;	
	f. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;	
	g. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni	
	ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la	
	Cooperativa aderisce;	
	h. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5	
	non espressamente riservate all'assemblea;	
	i. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente;	
	j. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la	
	retribuzione;	
	k. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	61	

	l. deliberare circa l'ammissione, il recesso e	
	l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai	
	soci esclusi;	
	m. comminare le sanzioni disciplinari previste dal	
	regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;	
	n. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a	
	quelli promossi da altre cooperative, compilando od	
	approvando i progetti di statuto relativi, determinando le	
	quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;	
	o. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di	
	quelli, che, per disposizioni di legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'Assemblea generale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a	
	deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente	
	art. 35, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C.	
	("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle	
	modificazioni").	
	ART. 44	
	In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 C.C., scegliendo i nuovi amministratori fra gli	
	appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli	
	amministratori da sostituire.	
	62	

ART. 45		
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei		
conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni		
contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del		
numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare,		
attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un		
professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e		
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il		
libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.		
ART. 46		
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la		
rappresentanza e la firma sociale.		
Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche		
amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a		
qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.		
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori		
nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa		
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa		
ed in qualunque grado di giurisdizione.		
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può		
delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice		
Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale		
procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.		
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne		
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede		
63		

	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Sezione III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE	
	ART. 47	
	L'assemblea può deliberare la nomina di un Organo di	
	controllo collegiale o monocratico e/o di un revisore,	
	determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la	
	revisione legale dei conti.	
	La nomina è obbligatoria quando ricorrono le circostanze	
	previste dalla Legge, nei casi previsti dal secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 c.c. e dall'art. 2543 c.c.; e	
	successive modificazioni.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei	
	requisiti di legge.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa	
	Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	ART. 48	
	64	

	L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre il controllo	
	contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo	
	comma, C.C.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato	
	Esecutivo.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	L'Organo di Controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché	
	le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	L'organo di Controllo è regolarmente costituito con la	

	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART. 49	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore	
	legale o da una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se	
	nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei	
	conti della Cooperativa e determina il corrispettivo	
	spettante al soggetto incaricato per l'intera durata	
	dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di	
	tale corrispettivo durante l'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore e la società di revisione, che effettuano la	
	revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere	
	indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo	
	coinvolti nel suo processo decisionale.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:	
	1. verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2. esprime con apposita relazione un giudizio sul	
	bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	66	

	redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà	
	affidare la revisione legale dei conti all'Organo di	
	Controllo che, in tal caso, dovrà essere interamente	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 50	
	Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese	
	quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le	
	altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle	
	disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti, che	
	dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i	
	soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili con	
	referimento sia al rapporto sociale sia al rapporto	
	mutualistico devono essere rimesse alla decisione di un	
	Collegio Arbitrale.	
	La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è	
	per essi vincolante, a seguito dell'accettazione	
	dell'incarico.	
	Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola	
	67	

	compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio	
	per legge l'intervento del pubblico ministero.	
	ART. 51	
	Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento	
	approvato dalla Camera Arbitrale di Rimini da un collegio	
	arbitrale composto di tre persone designate dalla Giunta	
	della Camera di Rimini.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	Cooperativa.	
	TITOLO XI	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE	
	ART. 52	
	E' fatto divieto di:	
	a. distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. remunerare gli strumenti finanziari in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c. distribuire le riserve fra i soci.	
	ART. 53	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	68	

	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed	
	i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa	
	saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni	
	nel seguente ordine: azionisti di partecipazione	
	cooperativa; soci sovventori; soci volontari e soci	
	cooperatori.	
	ART. 54	
	Le clausole di cui agli artt. 52 e 53, primo comma non	
	possono essere derogate, e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 55	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	tra non soci, e ne stabilirà i poteri.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 56	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano	
	le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice	
	Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative	
	nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto	
	69	